

## Causa T-71/02

**Classen Holding KG**

**contro**

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Requisiti di forma — Presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso — Termine di presentazione della richiesta di “restitutio in integrum” — Artt. 59 e 78 del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 settembre 2003 . . . . . II-3183

### Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum — Termine di presentazione della richiesta — Dies a quo*  
*[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 2]*
2. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum — Richiesta — Requisiti di forma*  
*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, nn. 1 e 3)*

3. *Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Termine e forma del ricorso — Deposito entro i termini di una memoria scritta con i motivi del ricorso — Condizione di ricevibilità*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49)

1. Il termine di due mesi previsto dall'art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, per la presentazione di una richiesta di restitutio in integrum decorre dalla cessazione dell'impedimento a causa del quale il richiedente non è stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e non dal momento in cui l'Ufficio notifica un eventuale ritardo nell'atto da compiere.  
  
(v. punto 41)
2. Emerge con chiarezza dall'art. 78, nn. 1 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario che la richiesta di restitutio in integrum va presentata con atto motivato in cui sono specificati i fatti e le giustificazioni a sostegno. La richiesta di restitutio in integrum deve quindi essere oggetto di un atto separato, distinto dall'atto con cui è presentato il ricorso.  
  
(v. punto 44)
3. Alla luce del combinato disposto dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, e della regola 49 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, costituisce una condizione di ricevibilità di un ricorso proposto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) il deposito, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, di una memoria scritta con i motivi del ricorso.  
  
(v. punti 53-54)